Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Giovedì, 5 agosto 1926** — **Numero 180**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A Boffi* — Ancona: *G Fogola* — Aquila: *F Agnelli* — Arezzo: *A Pellegrini* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C Leprino* — Bari: *Fratelli Favia* — Belluno: *S Benetta* — Benevento: *E Tomaselli* — Bergamo: *Libreria Internazionale Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A L I* — Bologna: *L Cappelli* — Bolzano: *L Trevisini* — Brescia: *E Castoldi* — Cagliari: *R. Carta-Raspi* — Caltanissetta: *P Milia Russo* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni* — Caserta: *Ditta F Croce e Figlio* — Catania: *G Giannotta* — Catanzaro: *V Scaglione* — Chieti: *F Piccirilli* — Como: *C Nani e C* — Cosenza: (*) — Cremona: *Libreria Sonzogno* — Cuneo: *G Salomone* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini* — Firenze: *Armando Rossini* — Fiume: *Libreria «Dante Alighieri» di G Dolcetti* — Foggia: *G Pilone.* — Forlì: *G Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Internazionale* — Girgenti: *L Bianchetta* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S Benedusi* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S Belforte e C* — Macerata: *Libreria Editrice P M Ricci* — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Messina: *G Principato* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria Società Editrice Internazionale* — Modena: *G T Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves, R Majolo e figlio* — Novara: *R. Guaglio* — Padova: *A Draghi* — Palermo: *O Fiorenza* — Parma: *D Viannini* — Pavia: *Succ Bruni Marelli* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci* — Piacenza: *V Porta* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E Schmidt* — Potenza: (*) — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R D'Angelo* — Reggio Emilia: *L Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale Maglione e Strini, Libreria Mantegazza degli eredi Cremonesi, A Signorelli* — Rovigo: *G. Marin* — Salerno: *P Schiavone* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi* — Sassari: *G Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino* — Siracusa: *G Greco* — Sondrio: *F Zarucchi* — Spezia: *A Zaculti* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L d'Ignazio* — Torino: *F Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Libreria Fratelli Treves dell'A L I.* — Trapani: *C. Banci.* — Trento: *M Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli* — Udine: (*). — Venezia: *L. Cappellin* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G Galla* — Zara: *E de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera* — Bengasi: *Francesco Russo* — Asmara: *A A e F Cicero* — All'Estero presso gli uffici viaggi e turismo dell'E.N.I.T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza — *NB* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1621.**

LEGGE 1° luglio 1926, n. **1315.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 11 marzo 1926, numero 413, concernente la disciplina della costituzione e degli aumenti di capitale delle società per azioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 11 marzo 1926, n. 413, che disciplina la costituzione e gli aumenti di capitale delle società per azioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 1° luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — ROCCO — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1622.**

REGIO DECRETO 25 giugno 1926, n. **1307.**

Proroga del termine assegnato ai poteri conferiti al commissario straordinario presso l'Istituto case popolari livornesi, in Livorno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia;

Visto il R. decreto 12 luglio 1912, n. 1040, che riconosce in Ente morale l'Istituto case popolari livornesi in Livorno, e ne approva lo statuto organico;

Visti i Regi decreti 3 gennaio 1926, n. 109, e 4 marzo stesso anno, n. 678, che nomina commissario straordinario presso l'Istituto predetto il cav. uff. dott. Enrico Trinchieri con l'incarico di provvedere alla ricostituzione degli organi amministrativi dell'Istituto stesso ed alla revisione dello statuto entro il 3 giugno 1926;

Considerato che il predetto commissario non ha potuto esaurire il compito affidatogli;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine assegnato ai poteri conferiti al cav. uff. dott. Enrico Trinchieri con il R. decreto 1 marzo 1926, n. 678, è prorogato fino a tutto il mese di settembre 1926.

Art. 2.

Per tutta la durata della gestione straordinaria al detto commissario l'Istituto corrisponderà una indennità giornaliera di L. 30.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1926.
Atti del Governo, registro 251, *foglio* 5. — COOP

Numero di pubblicazione **1623.**

REGIO DECRETO 1° luglio 1926, n. **1296.**

Dichiarazione di pubblica utilità della costruzione di opere militari adiacenti alla batteria di Pentimele (Reggio Calabria).

N. 1296. R. decreto 1 luglio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, viene dichiarata di pubblica utilità la costruzione di opere militari adiacenti alla batteria di Pentimele, nel territorio del comune di Reggio Calabria.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti addì 30 luglio 1926.

Numero di pubblicazione **1624.**

REGIO DECRETO 25 giugno 1926, n. **1292.**

Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare L. B. Alberti, in Firenze.

N. 1292. R. decreto 25 giugno 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della Regia scuola complementare L. B. Alberti di Firenze, viene eretta in Ente morale, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1926.

Numero di pubblicazione **1625.**

REGIO DECRETO 25 giugno 1926, n. **1293.**

Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare Mercantini, in Fossombrone.

N. 1293. R. decreto 25 giugno 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della Regia scuola complementare Mercantini di Fossombrone viene eretta in Ente morale, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1926.

Numero di pubblicazione **1626.**

REGIO DECRETO 17 giugno 1926, n. **1310.**

Modificazione allo statuto del Consorzio bolognese cooperative costruzioni e trasporti, in Bologna.

N. 1310. R. decreto 17 giugno 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene soppresso l'articolo 10 dello statuto organico del Consorzio bolognese cooperative costruzioni e trasporti, con sede in Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1926.

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1925.

Liquidazione dell'Istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per la Venezia Giulia e Zara, con sede in Trieste, e norme relative alla liquidazione stessa.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, concernente la estensione alle nuove Provincie delle leggi di assicurazione sociale;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto nazionale di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro per la Venezia Giulia e Zara, con sede in Trieste, è posto in liquidazione a datare dal 1° gennaio 1926. Dalla stessa data cessa ogni facoltà nell'Istituto di compiere qualsiasi operazione in materia di assicurazone o di partecipare comunque ad imprese che abbiano per iscopo l'esercizio del l'assicurazione medesima.

Art. 2.

Con la messa in liquidazione dell'Istituto cessano di funzionare gli attuali organi amministratori, i quali sono sostituiti da un Regio commissario liquidatore a norma del successivo art. 4.

La messa in liquidazione non sospende il pagamento delle rendite agli assicurati.

Il liquidatore provvederà al pagamento di dette rendite nella misura e nei termini stabiliti dalle disposizioni legislative già in vigore fino al 31 dicembre 1925 nei territori annessi.

In base alle stesse disposizioni legislative sarà pure provveduto alla eventuale revisione delle rendite già liquidate.

Il Ministro per l'economia nazionale potrà disporre che il liquidatore sia assistito da un sanitario di fiducia del Ministero medesimo nelle operazioni concernenti la liquidazione di rendite di prima assegnazione, come in quelle di revisione di rendite già liquidate.

Art. 3.

Il liquidatore deve, nel termine di 4 mesi dalla data del presente decreto:

1° accertare la effettiva consistenza patrimoniale e finanziaria dell'Ente alla data della messa in liquidazione;

2° calcolare i capitali necessari alla copertura delle rendite liquide o da liquidarsi per gli infortuni avvenuti fino al 31 dicembre 1925.

Art. 4.

In tutte le operazioni relative alla gestione finanziaria del l'Ente, escluse quelle di ordinaria amministrazione, il liquidatore è assistito da un Comitato, avente voto consultivo, formato da un rappresentante degli imprenditori e da uno degli assicurati nominati dal Ministro per l'economia nazionale.

Il Ministero dell'economia nazionale può far intervenire un proprio delegato alle adunanze del Comitato medesimo.

Le deliberazioni predette devono essere trasmesse per il visto d'approvazione al Ministero dell'economia nazionale, unitamente al verbale del Comitato. Trascorsi 15 giorni dal la data di trasmissione, senza che dal Ministero stesso siano state fatte osservazioni, le deliberazioni divengono esecutive.

Il liquidatore dovrà altresì trasmettere trimestralmente al Ministero una relazione riassuntiva sulla sua gestione.

Art. 5.

A datare dal 1° gennaio 1926 sono pure poste in liquidazione le speciali gestioni infortuni tenute dalla Cassa nazionale infortuni nella Venezia Tridentina, in virtù dell'ordinanza del Comando supremo in data 23 dicembre 1918 e nel territorio di Fiume, in virtù del decreto-legge 5 maggio 1923, n. 3023, dell'ex Stato libero di Fiume.

Della liquidazione, da effettuarsi con le norme di cui ai precedenti articoli, è incaricata la stessa Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro in persona del suo presidente o di un suo delegato assistito da un rappresentante degli imprenditori o da uno degli assicurati.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1926.

Modificazione del decreto Ministeriale 30 dicembre 1925, concernente la liquidazione degli istituti di assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle nuove Provincie.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto l'art. 3 del R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, concernente l'estensione alle nuove Provincie delle leggi di assicurazione sociale;

Veduto il decreto Ministeriale 30 dicembre 1925, con il quale sono stabilite le norme per la liquidazione degli istituti di assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle nuove Provincie;

Ritenuta l'opportunità di stabilire un tasso d'interesse di mora per il pagamento dei contributi di assicurazione arretrati superiore al tasso ufficiale di sconto in vigore;

Decreta:

Articolo unico.

Al decreto Ministeriale 30 dicembre 1925 è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 6. — L'interesse di mora per il ritardo di pagamento delle somme dovute all'Istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per la Venezia Giulia e Zara e alla Cassa nazionale infortuni per contributi di assicurazione in base alle disposizioni legislative per gli infortuni sul lavoro già in vigore fino al 31 dicembre 1925 nei territori annessi, è stabilito nella misura del tasso ufficiale di sconto aumentato di L. 0.50 ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1926.

Valore delle cartelle di credito fondiario del Banco di Napoli pel terzo trimestre 1926.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 83 del testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto l'art. 13 del regolamento approvato con R. decreto 22 aprile 1897, n. 141, per l'esecuzione dei provvedimenti riguardanti il Banco di Napoli ed il suo credito fondiario;

Ritenuto che il corso medio delle cartelle fondiarie del Banco di Napoli nel secondo trimestre 1926 è risultato di L. 366.07;

Considerato che il detto prezzo deve essere aumentato di L. 50 ai sensi delle citate disposizioni, per determinare il prezzo di accettazione delle cartelle in rimborso di mutui durante il terzo trimestre 1926;

Determina:

Le cartelle di credito fondiario del Banco di Napoli, durante il terzo trimestre 1926 e con effetto dal 1° luglio 1926, saranno accettate al prezzo di L. 416.07 in rimborso di mutui, salvo lo accreditamento, a favore dei mutuatari, degli interessi maturati sulle cartelle medesime, a tutto il giorno anteriore a quello del versamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed affisso all'albo di tutti gli stabilimenti e dipendenze del Banco di Napoli.

Roma, addì 31 luglio 1926.

Il Ministro. VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1926.

Data di entrata in vigore del R. decreto 9 maggio 1926. numero 1059, relativo alle sanzioni contro coloro che deteriorano le carrozze in servizio sulle ferrovie e tranvie extraurbane concesse all'industria privata.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 5 del R. decreto 9 maggio 1926, n. 1059, che stabilisce sanzioni contro coloro che deteriorano le carrozze in servizio sulle ferrovie concesse all'industria privata e sulle tranvie extraurbane;

Decreta:

Le disposizioni contenute nel R. decreto 9 maggio 1926, n. 1059, che stabilisce sanzioni contro coloro che deteriorano le carrozze in servizio sulle ferrovie concesse all'industria privata e sulle tranvie extraurbane avranno effetto dal 1° ottobre 1926.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° agosto 1926.

Il Ministro: GIURIATI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E il Ministro per le comunicazioni ha presentato all'on. Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 174 del 29 luglio 1926, concernente la istituzione del Dopolavoro postelegrafonico.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione dello statuto del Consorzio speciale per la bonifica di alcuni territori della provincia di Catanzaro.

Con decreto 29 luglio 1926, n. 4506, il Ministro per i lavori pubblici ha approvato lo statuto del Consorzio speciale per la bonifica del territorio compreso tra i fiumi Fallao ed Esaro e di quello tra i corsi d'acqua Passovecchio e Neto, nonchè dei terreni paludosi della bassa valle del Neto, in provincia di Catanzaro, introducendo alcune modifiche nel testo deliberato dall'assemblea generale dei consorziati il 13 giugno 1926.

Tali modifiche consistono in una variante all'art. 4 e nella soppressione di parte del 4° e dell'intero 5° comma dell'art. 11, nonchè dell'art. 36.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. 1 - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite del 4 agosto 1926.

Francia	82.63	New York	29.97
Svizzera	580 50	Dollaro Canadese	29.975
Londra	145.634	Oro	578.28
Olanda	12.075	Belgrado	53.50
Spagna	454.77	Budapest (pengö)	0.0421
Belgio	83 50	Albania (Franco oro)	578 28
Berlino (Marco oro)	7.148	Norvegia	6 56
Vienna (Schillinge)	4.23	Polonia (Sloty)	—
Praga	89 —	Rendita 3,50 %	66.55
Romania	13.25	Rendita 3.50 % (1902)	60.50
Russia (Cervonetz)	158.05	Rendita 3 % lordo	41 —
Peso Argentino oro	27.66	Consolidato 5 %	90.45
Peso Argentino carta	12.17	Obbligazioni Venezie 3.50 %	66.675

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio.

Con decreto del Ministro per le finanze in data 27 luglio 1926 il signor dott. Carlo Muggiani fu Alessandro, notaio residente ed esercente in Piacenza, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti.

Decisione del Tribunale arbitrale misto italo-ungherese.

IL TRIBUNALE ARBITRALE MISTO ITALO-UNGHERESE

composto dei signori:

dott. Soldati Agostino, presidente;
dott. Faggella Donato, arbitro italiano;
dott. Bela De Zoltan, arbitro ungherese;

Visto l'art. 9 della Convenzione 27 marzo 1924, conchiusa tra l'Italia e l'Ungheria per la liquidazione dei debiti e crediti;

Visti l'art. 10 della Convenzione della stessa data per la liquidazione dei beni dei cittadini ungheresi in Italia e l'art. 2 del Protocollo finale della Convenzione suddetta;

Decreta:

Riservate le disposizioni delle suddette convenzioni per quanto concerne i termini per la introduzione delle contestazioni dichiarate di competenza del Tribunale arbitrale misto italo-ungherese, dette contestazioni saranno introdotte ed istrutte giusta le disposizioni del regolamento di procedura del Tribunale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia in data 20 febbraio 1924 ed in quella dello Stato Ungherese.

Per il Tribunale: il presidente: SOLDATI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 1ª Pubblicazione. (Elenco n. 5).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buono Tesoro triennale 18ª emissione	7	Cap. 1,100 —	Colicchia *Rosa* fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Di Giorgio Giovanna vedova Colicchia.	Colicchia *Maria-Rosa* fu Vincenzo, minore, ecc., come contro.
3,50 % »	177226 194670	98 — 217 —	de Ruggiero *Rosa* fu Giuseppe, moglie di Bracco Achille, domic. a Napoli, vincolata.	de Ruggiero *Maria-Rosa-Olimpia-Adelaide* fu Giuseppe, moglie, ecc., come contro, vincolata.
Cons. 5 % 3,50 %	258107 797176	3,625 87,50	Gasquy Gustavo Edmondo di Gustavo, domic. a Milano; con usufrutto a Gasquy Gustavo fu *Mario*, domic. a Milano.	Intestata come contro; con usufrutto a Gasquy Gustavo fu *Giuseppe-Mario*, domic. a Milano.
Cons. 5 %	160884	25 —	Bove *Giuseppe* di Domenico, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Maddaloni (Caserta).	Bove *Giuseppa*, di Domenico, minore, ecc., come contro.
3.50 %	730401	21 —	Ceccarelli Maria di Giulio, *nubile*, domic. a Genova.	Ceccarelli Maria di Giulio, *minore sotto la patria potestà del padre*, domic. a Genova.
»	730400	21 —	Ceccarelli Gian Leopoldo di Giulio, domic. a Genova.	Ceccarelli Gian Leopoldo di Giulio, *minore sotto la patria potestà del padre*, domic. a Genova.
Cons. 5 %	246444	260 —	Romeo Emilia fu Fortunato, moglie di Cilione *Antonio*, domic. a Reggio Calabria, vincolata.	Romeo Emilia fu Fortunato, moglie di Cilione *Antonino*, domic. a Reggio Calabria, vincolata.
3,50 %	359089	42 —	Burdin *Maria* e Fulgenzio di Alfonso, minori sotto la patria potestà del padre, domic. a Susa (Torino), con vincolo di usufrutto.	Burdin *Michelina-Maria-Pierina* e Fulgenzio di Alfonso, minori, ecc., come contro e con vincolo di usufrutto.
Buoni Tesoro quinquennali 12ª emissione	705 706 707	Cap. 50,000 — » 50,000 — » 4,600 —	Palazzo *Antonina-Annina* fu Gesualdo, moglie di Grifeo Giuseppe, vincolati.	Palazzo *Annina* fu Gesualdo, moglie, ecc., come contro, vincolati.
Cons. 5 %	109921	2,160 —	Bruzzo *Bianca* fu Giacomo minore sotto la patria potestà della madre Cataldi Anna di Luigi, vedova di Bruzzo Giacomo, domic. a Genova; con usufrutto a Bozano Lidia fu Giacomo, vedova di Bruzzo Lorenzo, domiciliata a Genova.	Bruzzo *Maria-Bianca* fu Giacomo, minore, ecc., come contro e con usufrutto come contro.
3.50 % » » »	196286 196320 197862 197863	147 — 147 — 143,50 143,50	*Raimondi Battista* fu Antonio, domic. a Fuscaldo (Cosenza).	*Ramundo Giovan Battista* fu Antonio, domiciliato come contro.
Cons. 5 % »	342814 342815	1,050 — 350 —	Bracci Aldo fu Ottavio, minore sotto la patria potestà della madre Sadocchi *Gina* fu Ferdinando, vedova di Bracci Ottavio, domic. a Terranova Bracciolini (Arezzo). La seconda rendita è con usufrutto vitalizio a Sadocchi *Gina* fu Ferdinando, vedova di Bracci Ottavio, domic. a Terranova Bracciolini.	Bracci Aldo fu Ottavio, minore sotto la patria potestà della madre Sadocchi *Igina* fu Ferdinando, vedova, ecc., come contro. La seconda rendita è con usufrutto vitalizio a Sadocchi *Igina* fu, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 31 luglio 1926.

Il direttore generale: CIARLO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorsi a posti di maestra titolare presso le Regie scuole professionali femminili di Modena, Pola, Reggio Emilia, Siracusa e Volterra.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;
Visto il R decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale sull'istruzione industriale;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Decreta:

Art. 1.

Presso le Regie scuole professionali femminili sottoindicate, sono aperti i concorsi, per titoli e per esami, ai posti di:
1° maestra di cucito in bianco titolare nella Regia scuola di avviamento di Modena;
2° maestra di ricamo e merletti titolare nella Regia scuola di avviamento di Pola;
3° maestra di laboratorio titolare nella Regia scuola di avviamento di Reggio Emilia;
4° maestra di laboratorio titolare nella Regia scuola di avviamento di Reggio Emilia;
5° maestra di sartoria titolare nel Regio laboratorio scuola femminile di Siracusa;
6° maestra di sartoria titolare nella Regia scuola di avviamento di Volterra.

Art. 2.

Le maestre prescelte per le Regie scuole di Pola, Siracusa e Volterra, iniziano la loro carriera nel grado 11° con lo stipendio annuo lordo di L. 7000 oltre L. 1700 annue per supplemento di servizio attivo, ed oltre l'indennità caro-viveri, giusta le disposizioni del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, per le scuole professionali femminili e la proseguono nel grado 10°. Quelle per le scuole di avviamento di Modena e Reggio Emilia, iniziano la loro carriera nel grado 12° con lo stipendio annuo lordo di L. 5600 oltre L. 1400 annue per supplemento di servizio attivo, ed oltre l'indennità caro-viveri come da tabelle per le scuole di avviamento. Esse vengono tuttavia nominate in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni, vengono nominate stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai detti concorsi, una per ogni concorso, su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale dell'industria e delle miniere) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.
La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.
Non sono ammesse al concorso quelle candidate le istanze delle quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.
Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande, una per ogni concorso, debbono indicare con precisione cognome, nome, paternità, dimora della candidata e luogo dove ella intende che le sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e le vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.
Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1° titolo di studio e di esercizio professionale comprovante la capacità delle candidate ad occupare i posti di maestre per i laboratori sopraindicati;
2° copia autentica dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia, deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;
3° certificato di cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;
4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che la concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli lo adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;
5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;
6° certificato di buona condotta, rilasciato dal Comune dove la concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto;
7° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;
8° elenco in carta libera, completo ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.
I certificati indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a 3 mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.
Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole industriali e commerciali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato, in attività di servizio, nominati, tanto gli uni, che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando di concorso.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente le concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.
Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.
Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, o normale, o primaria, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto; se rilasciato dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore, dal direttore dell'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali o commerciali, debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame avranno luogo in località da destinarsi dal Ministero.
Alle candidate verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata, del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.
Le candidate dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice, o al competente ufficio del Ministero, il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

I posti saranno conferiti alle candidate classificate prime nelle graduatorie ed, in caso di rinuncia delle prime, alle successive classificate, seguendo sempre l'ordine delle graduatorie.
L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.
Tuttavia se la candidata cui è stato offerto il posto lascia passare 10 giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina è dichiarata rinunciataria.

Art. 8.

La maestra prescelta, all'atto della stabilità, ha l'obbligo di iscriversi alla Cassa pensioni istituita presso la Direzione generale degli istituti di previdenza (art. 2 della Convenzione stipulata fra il Ministero delle finanze e l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza).
Il contributo annuo da versarsi alla Cassa è stabilito nella misura di L. 16.50 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa.
Tale contributo sarà ugualmente ripartito, a carico della interessata, dalla scuola e dal Ministero dell'economia nazionale.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 22 luglio 1926.

p. *Il Ministro*: Italo Balbo.

Concorsi ai posti di insegnante titolare presso i Regi istituti industriali di Intra, Como, Reggio Calabria e Fermo.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;
Visto il R decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale sull'istruzione industriale;
Visto il R decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217, concernente l'ordinamento economico del personale delle Regie scuole industriali;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i concorsi per titoli e per esami ai posti di insegnanti di:

1° titolare di chimica generale ed analitica nel Regio istituto industriale di Intra;
2° titolare di chimica generale ed analitica nel Regio istituto di setificio di Como;
3° titolare di fisica e chimica e relative esercitazioni nella Scuola di tirocinio e nel Regio istituto industriale di Reggio Calabria;
4° titolare di fisica e relative esercitazioni nella Scuola di tirocinio e nel Regio istituto nazionale di Fermo.

Art. 2.

Gli insegnanti prescelti iniziano la loro carriera come insegnanti titolari inquadrati nel grado 9° con lo stipendio annuo lordo di L. 11,600 oltre L. 2100 annue per supplemento di servizio attivo ed oltre l'indennità caro viveri, e la proseguono nel grado 7° come da tabelle annesse al R decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217, per gli istituti industriali Essi vengono tuttavia nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni vengono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai detti concorsi, su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale dell'industria e delle miniere) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* sotto pena di esclusione dal concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art 4.

Le domande, una per ogni concorso, debbono indicare con precisione, cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso o gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° titolo di studio: laurea in fisica per le cattedre di fisica e laurea in chimica per le cattedre di chimica. Certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;

2° copia autentica dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia, deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto;

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti.

9° elenco in carta libera, completo ed in duplice copia, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole industriali e commerciali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato, in attività di servizio, nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni

Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media o normale o primaria, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto; se rilasciati dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal direttore dell'istituto Quelli rilasciati dalle scuole industriali e commerciali, debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma, in data da comunicarsi agli interessati con lettera raccomandata

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione per ogni concorso, contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classificazione di essi in ordine di merito, e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nelle graduatorie, ed, in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, che accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 22 luglio 1926.

p. *Il Ministro*: Italo Balbo.

Concorsi ai posti di insegnante titolare presso le Regie scuole di tirocinio di Catanzaro, Teramo, Mantova e Udine.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale sull'istruzione industriale;
Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217, concernente l'ordinamento economico del personale delle Regie scuole industriali;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i concorsi per titoli e per esami ai posti di insegnanti di:
1° titolare di matematica e contabilità nella Regia scuola di tirocinio di Catanzaro;
2° titolare di matematica nella Regia scuola di tirocinio di Teramo;
3° titolare di aritmetica, geometria, contabilità, scienze e merceologia nella Regia scuola di tirocinio femminile di Mantova;
4° titolare di matematica nella Regia scuola di tirocinio di Udine.

Art. 2.

Gli insegnanti prescelti iniziano la loro carriera come insegnanti titolari di scuola di tirocinio inquadrati nel grado 10° con lo stipendio annuo lordo di L. 9500 oltre L. 2100 annue per supplemento di servizio attivo ed oltre l'indennità caro-viveri, e la proseguono nel grado 8° come dalla tabella annessa al R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217. Essi vengono tuttavia nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni vengono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai detti concorsi, su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale dell'industria e delle miniere) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* sotto pena di esclusione dal concorso.
La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.
Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.
Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande, una per ogni concorso, debbono indicare con precisione, cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.
Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1° diploma originale o copia autentica di laurea in matematica o in ingegneria, con certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;
2° copia autentica dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia, deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;
3° certificato di cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;
4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;
5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;
6° certificato di buona condotta, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto;
7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore.
8° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;
9° elenco in carta libera, completo ed in duplice copia, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.
I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.
Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).
Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole industriali e commerciali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato, in attività di servizio, nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.
Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.
Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media o normale o primaria, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto; se rilasciati dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal direttore dell'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali e commerciali, debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma, in data da comunicarsi agli interessati con lettera raccomandata.
La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.
I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione per ogni concorso, contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classificazione di essi in ordine di merito, e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nelle graduatorie, ed, in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.
L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.
Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, che accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 22 luglio 1926.

p. *Il Ministro*: ITALO BALBO.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.